

# Città Metropolitana di Bari

Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente  
Via Postiglione 26 – 70123 Bari tel. 0805412770 fax 0805412763  
e-mail: [impiantitermici@cittametropolitana.ba.it](mailto:impiantitermici@cittametropolitana.ba.it)

**Oggetto:** ELENCO DOMANDE FREQUENTI DEI MANUTENTORI E RELATIVE RISPOSTE.

- 1) *Se il cliente è un'azienda, nei campi relativi al nome e cognome del responsabile chi dobbiamo inserire? Se analizziamo l'inserimento informatizzato dell'RCT, possiamo osservare che sulla maschera principale riferita al processo di inserimento dei "Soggetti legati all'impianto" la stessa è così costituita:*

*RES ovvero Responsabile*

*OCC Occupante*

*TIT Titolare del contratto di fornitura*

*PRO Proprietario*

*Tralasciando DMA i cui campi appaiono in maniera palese, i campi corrispondenti agli altri Soggetti possono essere compilati per natura fisica e/o giuridica a secondo delle circostanze tranne per il Responsabile e il Titolare che dovranno sempre risultare persone fisiche.*

*Pertanto il file di xls dovrà sempre contenere nei campi Cognome e Nome del Responsabile la natura fisica del Soggetto Responsabile. Successivamente sull'RCT potranno essere rappresentati tutti gli altri Soggetti legati all'impianto anche per natura giuridica.*

- 
- 2) *E' possibile acquistare i bollini in più transazioni?  
Sì, è possibile fare anche una transazione per un solo bollino.*

- 
- 3) *Se devo comunicare nuovi clienti, che procedura devo utilizzare?  
Compilando ed inoltrando con propria casella di posta elettronica all'indirizzo [impiantitermici@provincia.ba.it](mailto:impiantitermici@provincia.ba.it) il file in formato excell scaricabile al seguente link: [http://www.provincia.ba.it/home\\_page/struttura\\_e\\_organizzazione/00005129\\_modulistica.html](http://www.provincia.ba.it/home_page/struttura_e_organizzazione/00005129_modulistica.html)  
Se la propria casella di posta elettronica è di tipo PEC inoltrare a omogenea casella, in tal caso: [impiantitermici.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:impiantitermici.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it)*

- 
- 4) *Se nello stesso fabbricato sono presenti sia l'impianto centralizzato sia l'impianto individuale, nell'elenco clienti dovrò inserire 2 impianti distinti?  
SÌ. Il Soggetto Responsabile di un impianto centralizzato condominiale deve essere individuato nell'amministratore di condominio, ove lo stesso Condominio non abbia individuato un Terzo Responsabile, mentre il Responsabile di un impianto autonomo è da individuarsi nell'occupante dell'unità abitativa in questione che lo conduce.*

- 
- 5) *Se abbiamo inserito in elenco un impianto intestato fino al 2012 ad un nominativo e nel 2013, quando faremo la nuova manutenzione e applicazione del bollino, ci comunicano che il responsabile è cambiato, come dobbiamo comportarci?*

*La variazione di titolarità dell'impianto è un'incombenza del cittadino e non del manutentore. L'utente comunica alla Provincia di Bari il cambiamento di titolarità utilizzando il modulo di dichiarazione presente sul sito internet istituzionale. Gli uffici della Provincia provvederanno ad aggiornare i relativi dati di catasto e successivamente a modificare l'assegnazione al relativo manutentore.*

*Inoltre, la documentazione dell'impianto ovvero il libretto d'impianto, le dichiarazioni di conformità previste per legge, intestati al precedente Responsabile, nonché i modelli G o F con Numero di bollino dovranno essere rilasciati al nuovo Responsabile che li conserverà per la storicità dell'impianto.*

---

- 6) *Un cliente che ha fatto eseguire la manutenzione/analisi nel 2012 o comunque in corso di validità, da una ditta ormai cessata o non più interessata ad effettuare queste prestazioni, dopo essersi affidato ad un'altra ditta di manutenzione può utilizzare il rapporto di controllo tecnico redatto dalla precedente ditta?*

*Solo i dati relativi all'analisi di combustione, se in corso di validità.*

---

- 7) *In occasione di una mera sostituzione del generatore di calore, quali documenti bisogna inviare? Con conversione in Legge n. 90 del 03/08/2013, con modificazioni, del D.L. del 04/06/2013, n.63, con decorrenza dal 31/08/2013, è stato modificato il comma 9 dell'Art. 5 del D.P.R. 412/93 dove la parola mera è stata soppressa.*

*In ogni caso alla Provincia si trasmette on-line solo l'allegato G o F con numero di bollino durante tutta la Campagna 2012-2015.*

---

- 8) *Il semplice condizionatore (non a pompa di calore) come va considerato? Il comma 18 di cui all' allegato A del DM 22 Novembre 2012 (GU n.21 del 25-1-2013) definisce impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.*

*Pertanto detti impianti devono essere considerati impianti termici a tutti gli effetti per i quali, ai sensi dell' art. 8 del DPR n. 74 del 16 Aprile 2013, "Controllo di efficienza energetica degli Impianti Termici", in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica secondo le operazioni previste nello stesso articolo e vanno dichiarati in corso alla campagna 2012-2015 con il pagamento del rispettivo onere.*

---

- 9) *Qualora un'azienda ricopra anche la figura di terzo responsabile, nel campo "responsabile" si indicherà l'azienda medesima?*

*NO. In tal caso dovrà indicarsi il Legale Rappresentante della ditta che con contratto aziendale è divenuto Responsabile dell'impianto termico, con la qualità fisica di Terzo Responsabile.*

---

- 10) *Se un' azienda ha provveduto alla trasmissione della dichiarazione relativa allo scarico fumi in atmosfera, per impianti superiori a 35 kW, deve comunque provvedere a quanto richiesto nel catasto informatico allegando il file in formato pdf?*

*SI.*

---

- 11) *Occorre l'autocertificazione anche per gli impianti di condizionamento ad espansione diretta? Se sì, da che potenza?*

*Si definisce impianto termico un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.*

*Pertanto in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, sia sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, sia sugli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica secondo le operazioni previste nello stesso articolo e vanno dichiarati in corso alla campagna 2012-2015 con il pagamento del rispettivo onere.*

---

12) *Se non è valorizzato nessun generatore, anche se questo è già installato da diversi anni, provvedendo ad inserire i dati manualmente come "nuovo generatore", è la procedura corretta?*

**SI.**

---

13) *Nel quadro h "Controllo del rendimento di combustione", la comparsa di un cerchietto rosso sulla destra è vincolante per la trasmissione dell 'RCT?*

**NO.**

---

14) *Se viene trasmesso un RCT con rendimento e controllo "positivo" ma con cerchietto rosso si incorre in qualche sanzione o ispezione?*

**NO.**

---

15) *Alcune voci che non andrebbero valorizzate (come ad esempio "Pendenza corretta" in caso di tiraggio forzato) rimangono giustamente ombreggiate. Il sistema però non permette di proseguire se non viene assegnato "SI". è un errore del sistema? è corretto assegnare "SI"?*

**Si parla ovviamente del punto D dell'RCT "ESAME VISIVO DEI CANALI DA FUMO". Premesso che per canale da fumo deve intendersi: "componente o componenti che raccordano l'uscita del generatore di calore al camino" che per camino funzionante a pressione negativa o positiva deve intendersi: "struttura consistente di una o più pareti contenente una o più vie di efflusso", per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale, detti canali da fumo, devono rispondere ai requisiti generali delle norme tecniche UNI EN 1856 - 14471 - 13384 e UNI 10389 - 10784 - 7129. Per apparecchi di tipo B muniti di ventilatore o per apparecchi di tipo C (disciplinati dalle specifiche norme di prodotto UNI 483 UNI EN 26 - 89) escluso il tipo C<sub>6</sub> il cosiddetto condotto di scarico ovvero "il collegamento tra apparecchio di tipo C e il camino, canna fumaria, terminale di scarico, condotto intubato", vengono forniti direttamente dal fabbricante che ne garantisce, secondo le predette norme, le condizioni di funzionamento e di sicurezza del complesso apparecchio condotti di scarico fumi - terminali di aspirazione aria e scarico fumi e devono essere eseguiti in opera secondo le istruzioni del fabbricante. Pertanto le condizioni di verifica di cui ai punti D<sub>1,2,3,4,5</sub> vanno sempre osservate secondo quanto esplicitato. Tuttavia la condizione corrispondente a "N.C." come definita dalla norma può essere adoperata nei casi specifici, tenendo oltremodo conto che il campo "OSSERVAZIONI" aiuta nel complesso a specifiche analisi circa la compilazione dell'elaborato RCT.**

---

16) *In data odierna abbiamo effettuato una mera sostituzione di generatore di calore, il bollino virtuale va inserito:*

*1) a quest'ultimo allegato "G"?*

**SI, con obbligo di effettuare l'analisi di combustione alla prima accensione del nuovo generatore. Corre pure l'obbligo di precisare che con conversione in Legge n. 90 del 03/08/2013, con modificazioni, del D.L. del 04/06/2013, n.63, con decorrenza dal 31/08/2013, è stato modificato il comma 9 dell'Art. 5 del D.P.R. 412/93 dove la parola mera è stata soppressa.**

2) all'allegato "G" con l'analisi di combustione effettuata da un'altra ditta?

**NO**, però se l'analisi è ancora valida, tenendo conto della data di apertura della nuova campagna 01/01/2012, escludendo il caso sub 1), è possibile riportare i dati dell'analisi già eseguita ed in corso di validità, con indicazione della data, sull'RCT riferito all'ultima manutenzione.

---

17) *Va pagato il bollino per le pompe di calore/freddo superiore ai 12 kW anche per unità utilizzate per cicli produttivi ovvero che non vengono utilizzati per riscaldare o raffrescare ma bensì per lavoro?*

**Si definisce "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.**

**A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono considerati impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24-3-1998, Prot. N. 206312), e quindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51% del calore prodotto; rientrano invece nell'ambito di applicazione del D.P.R. 412/93 ess. mm. ii. i moduli radianti, gli aerotermi e i termoconvettori (Ministero delle Attività Produttive, lettere del 15-7-1997 Prot. N. 958006, del 20-2-1998 Prot. N.203498, del 24-3-1998 Prot. N. 206312, del 13-3-1999 Prot. N. 205449, del 23-3-1999 Prot. N.206653).**

**Pertanto per impianti tecnologici adibiti interamente a cicli produttivi o che siano destinati almeno in misura del 51% del calore prodotto, al ciclo produttivo sono da intendersi esclusi dal pagamento dell'onere.**

---

18) *Il pagamento del bollino per le pompe di calore o solo freddo la scadenza come per le caldaie è il 31/12/2013 o c'è una proroga?*

**Il pagamento dell'onere attraverso il cosiddetto "bollino" attiene a tutte le tipologie di impianti come definite dalla legge. Pertanto gli impianti descritti rientrano nel pagamento dell'onere per importi corrispondenti alla loro potenza termica, con scadenza alla data del 31/03/2014 per effetto dell'intervenuta proroga, giusta D.D. n. N. 5744 del 26/07/2013.**

---

19) *Quando non è possibile risalire sia all'anno di fabbricazione che di installazione di un impianto cosa occorre fare?*

**Appare scontato che nella compilazione dei "Rapporti di Controllo" nel campo "Data di installazione" si deve indicare la data di installazione del generatore che ovviamente potrebbe essere diversa da quella dell'impianto.**

Nel caso in cui non sia possibile individuarla dalla documentazione dell'impianto (libretto di impianto, dichiarazione di conformità), andrà rilevata la data di costruzione del generatore presente sulla targa dei dati tecnici del costruttore.

In conseguenza nel campo si riporterà, ove non sia possibile riscontrare detta data, il primo giorno del primo mese dell'anno rilevato, altrimenti ci si attiene a quella dichiarata dal responsabile dell'impianto, o rilevata da documenti fiscali, ma nelle osservazioni sarà d'obbligo specificare che non è stato possibile risalire alla data di installazione da documenti ufficiali e che questa è stata dichiarata dal responsabile o rilevata da documenti non tecnici.

---

20) *Per coloro che posseggono due o più caldaie in uno stesso appartamento qual è la procedura da seguire?*

Sebbene la domanda non risulta abbastanza comprensibile proviamo a rispondere determinando che trattasi di due apparecchi, generatori di calore a fiamma, adibiti entrambi alla climatizzazione di uno stesso appartamento.

Pertanto detti generatori di calore se contribuiscono a climatizzare gli ambienti su unica rete di distribuzione, ne risulterebbe che gli stessi sono dipendenti tra loro e in conseguenza le potenze al focolare vanno sommate ai fini del calcolo necessario per il pagamento dell'onere che, in questo caso, sarà comprensivo di onere aggiuntivo per "n" caldaie, il libretto di climatizzazione dell'impianto è unico, i rapporti di controllo saranno emessi per ogni generatore esistente e insistente sull'unico impianto.

Diversamente se uno o più generatori di calore a fiamma climatizzano in maniera distinta e per zone ovvero porzioni di fabbricato con reti diversamente distribuite, zona giorno – zona notte, gli oneri sono distinti in ragione della loro indipendenza, il libretto di climatizzazione dell'impianto sarà distinto per ogni generatore di calore, i rapporti di controllo saranno emessi per ogni generatore esistente e insistenti su più impianti.

Nel caso invece che vi sia la presenza di un generatore di calore a fiamma all'interno di un fabbricato di tipo residenziale adibito esclusivamente per produzione unifamiliare di acqua calda, le attività sono identiche ma la documentazione non deve essere trasmessa all'Ente controllore e pertanto non va pagato alcun tipo di onere.

---

21) *E' possibile continuare a richiedere l'inserimento di clienti nel proprio catasto con la vecchia procedura di compilazione ed invio all'Ente della tabella in formato Excel?*

No, in quanto è stata implementata la compilazione informatizzata della scheda identificativa di impianto, ex 1 bis, la quale permette di operare autonomamente nell'acquisizione di nuova utenza, senza necessità di richiederla a questo Ufficio.

---

22) *Come si acquisisce un cliente non presente nel proprio catasto informatizzato?*

L'acquisizione del cliente, non presente nel proprio catasto informatizzato, avviene mediante la compilazione on-line della scheda identificativa di impianto, propria del libretto di climatizzazione (ex scheda 1 bis).

A tale scopo è stato approntato il modulo necessario al procedimento informatizzato di acquisizione dell'utenza di cui al comma 4 dell'art. 7 del DPR 74/2013.

Detto modulo, reperibile al link: [http://www.provincia.ba.it/home\\_page/struttura\\_e\\_organizzazione/00005129\\_modulistica.html](http://www.provincia.ba.it/home_page/struttura_e_organizzazione/00005129_modulistica.html) debitamente compilato e sottoscritto dalle parti, scansito unitamente al Rapporto di Controllo, dovrà essere allegato nel campo previsto all'interno della maschera informatizzata "Scheda Identificativa d'Impianto".

Diviene superfluo sottolineare, in ogni caso, che non si potranno più inviare richieste di assegnazioni massive con la tabella in formato Excel per nuove utenze, per quanto determinato con la suddetta procedura.

Per i dettagli procedurali sulla compilazione on-line della scheda ex 1 bis, consultare il manuale d'uso Thermicast alla pagina 23, reperibile al su citato link.

---

23) *Se devo inserire in catasto un nuovo cliente al quale ho già eseguito manutenzione e conseguentemente non ho potuto compilare e far firmare il modulo necessario al procedimento informatizzato di acquisizione dell'utenza, di cui al comma 4 dell'art. 7 del DPR 74/2013, devo tornare a casa dell'utente?*

**No, solo in tal caso, nel campo previsto all'interno della maschera informatizzata "Scheda Identificativa d'Impianto" per la trasmissione on line di acquisizione dell'utente, si potrà allegare il rapporto di controllo sprovvisto di "Dichiarazione di Affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione", purchè nel campo osservazioni siano state definite e dichiarate esplicitamente, al committente/utente, ciò che richiesto dal comma 4 art. 7 del DPR 74/2013, ovvero:**

- a) le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b) la frequenza delle operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

F.to  
IL DIRIGENTE  
Arch. Nicolò Visaggio